

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 3 aprile 2006

LEGGE REGIONALE N. 4 del 20 marzo 2006

**Integrazione alla Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24 ed interpretazione autentica dell'articolo 23**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Articolo 1**  
**Interpretazione autentica dell'articolo 23 della**  
**legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24**

1. L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dall'1 gennaio 2006, previsto all'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, è riferita ai soli veicoli azionati con motore elettrico, ai sensi e nei limiti dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; per i veicoli alimentati esclusivamente a metano o a GPL - Gas Petroli Liquefatti - ovvero azionati con motore elettrico, si applicano le riduzioni previste dall'articolo 17, comma 5, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1997, n.449.
2. Gli uffici regionali sono autorizzati a non applicare sanzioni ad eventuali versamenti tardivi riferiti esclusivamente alla tipologia di veicoli di cui al comma 1 dovuti dall'1 gennaio 2006, relativi a periodi fissi posteriori a tale data e che siano effettuati comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di non creare situazioni di disparità di trattamento tra i cittadini e rendere effettiva la previsione di cui al comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, nei termini di cui all'articolo 5, comma 52, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, gli uffici regionali sono autorizzati ad effettuare, su istanza di parte, rimborsi anche per importi inferiori ad euro 17,00 relativi a versamenti eccedenti gli importi dovuti, effettuati fino al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, da titolari di autoveicoli alimentati a metano o GPL, ovvero azionati con motore elettrico.

**Articolo 2**  
**Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24**

1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, dopo le parole "sottoposti al controllo" sono eliminate le parole "e alla vigilanza".

**Articolo 3**  
**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

20 marzo 2006

Bassolino

LEGGE REGIONALE : "Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 ed interpretazione autentica dell'articolo 23"

*Avvertenza : il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)*

#### **Nota al titolo della legge**

L.R. n. 24/2005 : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006"

Art. 23:

1. "Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28/2003 è aggiunto il seguente comma: "Al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 alimentati a metano e GPL o azionati con motore elettrico, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2006".

2. All'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 8/2004, il termine "2002" è sostituito con il termine "2005".

#### **Nota all'art. 1**

Comma 1.

*Art. 23 L.R. 24/2005 citato nella nota al titolo della legge*

*D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 : " .Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche."*

*Art. 20 : " Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici."*

"Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo.

Il periodo di durata dell'esenzione è annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione."

*Legge n. 449/1997: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica."*

*Art. 17, comma 5. lettere a) e b) : " L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:*

a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;

b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39"

Comma 3

L.R. n. 15 /2005: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005.

*Art. 1. comma 4) : "Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti di ammontare uguale o inferiore ad euro 17,00, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, dovuti alla Regione in adempimento di obblighi tributari. La disposizione non si applica in caso di recidiva da parte del soggetto obbligato per due o più periodi di imposta consecutivi relativi allo stesso tributo. Per lo stesso importo, comprensivo degli eventuali interessi dovuti per legge, non si fa luogo a rimborso. Se l'importo del credito o del debito supera l'ammontare di euro 17,00 si fa luogo all'accertamento e alla riscossione per l'intera somma. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative previste in relazione ai singoli tributi. "*

*Decreto legge n. 953/1982 : "Misure in materia tributaria."*

*Art. 5, comma 52 : "Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalità suindicate, è punito con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 2.000.000, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso nel quale viene effettuata la formalità."*

*Legge n. 53/1983 : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria."*

#### **Nota all'art. 2**

*Art. 7, comma 1 L.R. n. 24/2005: " 1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Campania sono sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione, in conformità a quanto previsto per le aziende sanitarie regionali dalle disposizioni vigenti."*

**Nota all'art. 3**

*Art. 43 dello Statuto:* "Procedura di approvazione" Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza."

*Art. 45 dello Statuto:* " Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali".....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra."